

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1728

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORDON, GELLI, GASPAROTTO, STRUMENDO, SOAVE,  
FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT**

*Presentata il 21 ottobre 1987*

### Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a trasformare l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste in « Ente per le ricerche di oceanografia e geofisica della litosfera con indirizzo sperimentale ed applicativo » mantenendo per esso la sede attuale e la sigla OGS.

L'attività dell'OGS ha avuto nel tempo una notevole crescita, il suo prestigio si è affermato in Italia ed all'estero, le sue prestazioni vengono richieste dalle società che operano nel campo energetico più importanti ed i suoi programmi di ricerca hanno acquistato rilevanza nazionale ed internazionale.

Ma l'OGS non ha potuto sviluppare adeguatamente le sue strutture né i suoi organici.

L'ente avrebbe potuto contribuire allo sviluppo della occupazione qualificata in un'area come quella triestina che subisce

per mancanza di nuove iniziative e per il progressivo smantellamento del proprio apparato produttivo un processo di accentuata degradazione economica.

Ma esso è stato stretto da una vera e propria « camicia di forza » costituita dai vincoli che la sua appartenenza al parastato propone allo sviluppo di ogni attività e dei rapporti con le società committenti.

La trasformazione che proponiamo tende ad eliminare questi vincoli ed a garantire al nuovo ente piena libertà di manovra pur con il dovuto controllo dell'operato dei suoi organi di gestione nell'interesse generale del paese.

L'Italia, pur potendo contare su forze scientifiche di grande valore, è oggi tributaria di altri paesi per le ricerche di oceanografia e di geofisica con un esborso di valuta che pesa negativamente sulla nostra bilancia dei pagamenti.

Mantenere questa situazione, non utilizzare un patrimonio come quello dell'OGS al giusto livello significa sprecare risorse e mortificare preziose energie della comunità scientifica.

La proposta di legge prevede:

a) il passaggio dell'OGS, posto fuori dal parastato, dalla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a quello della ricerca scientifica;

b) l'allargamento dei compiti scientifici e di ricerca dell'ente e la facoltà per esso di promuovere società e consorzi anche per servizi attinenti ai suoi campi di interesse;

c) la modifica della composizione del consiglio di amministrazione e del metodo di nomina del presidente;

d) l'istituzione di un consiglio scientifico con compiti di consulenza e di promozione dei programmi di ricerca;

e) la riduzione dei controlli e dei compiti di vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica agli atti essenziali dell'ente;

f) la formazione di programmi di ricerca pluriennali e la continuità ed il progressivo adeguamento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'ente;

g) la valorizzazione del lavoro di ricerca con un trattamento economico e normativo del personale che tenga conto della specificità delle funzioni dei ricercatori e dei tecnici e di tutto il personale che opera in un centro scientifico e che si misura continuamente con centri esteri.

Perché i colleghi deputati, chiamati a valutare la nostra proposta, possano avere tutti gli elementi per decidere riteniamo opportuno riportare qui di seguito il testo della relazione che unitariamente i sindacati CGIL-CISL-UIL ebbero a presentare in un convegno nel 1984 e che è tutt'ora valida.

## 1. - CENNI STORICI.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è stato istituito, nella sua forma attuale, con la legge 11 febbraio 1958, n. 73, ma le sue radici affondano nella seconda metà del Settecento, ovvero all'inizio dello sviluppo economico, sociale ed urbanistico della città.

Le origini più remote dell'OGS si possono far risalire infatti alla Scuola di astronomia e di navigazione, istituita dai Padri Gesuiti nel 1754 per venire incontro alle esigenze derivanti dal grande sviluppo dei traffici marittimi avvenuto a Trieste dopo la proclamazione del porto franco, nel 1719.

Da tale scuola, nel 1817 trasformata in sezione nautica dell'Imperiale regia accademia di commercio e nautica, fu istituito successivamente un osservatorio marittimo, il quale, a partire dal 1° gennaio 1841, avviò un regolare servizio di rilevamenti meteorologici e mareografici dando così inizio ufficiale alla tradizione geofisica di Trieste.

L'osservatorio marittimo, attraverso varie vicissitudini, si trasformò nel 1919 in regio istituto geofisico; da esso trassero origine, in seguito, l'Istituto sperimentale talassografico e l'OGS, cui la legge n. 73 del 1958 diede, nel 1959, precisa individualità e formale riconoscimento giuridico.

Dopo le modificazioni introdotte con la legge 31 ottobre 1965, n. 1243, l'OGS è stato inserito, con il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli enti di ricerca e di sperimentazione.

## 2. - L'ATTUALE PROFILO ISTITUZIONALE.

L'OGS è retto da un consiglio di amministrazione del quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un

rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ed uno della regione Friuli-Venezia Giulia.

La legge istitutiva del 1958 lo ha posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed ha definito i suoi fini istituzionali che si possono così riassumere:

eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Al fine di raggiungere i suoi compiti istituzionali, l'OGS ha costantemente seguito un indirizzo volto ad espandere la sua presenza nel mercato nazionale ed internazionale della geofisica applicata, nel quale la componente italiana è stata sempre (ed è ancora) scarsamente rappresentata.

Negli ultimi anni, in particolare, un'attenzione specifica è stata dedicata alle ricerche ed ai servizi geofisici necessari per l'individuazione e lo sfruttamento delle fonti energetiche, per la progettazione ingegneristica costiera ed *offshore* e per la gestione del territorio.

### 3. - L'ORGANIZZAZIONE INTERNA.

La struttura organizzativa dell'Osservatorio geofisico si articola attualmente in sei unità organiche, quattro delle quali (Laboratori marini, Sismica, Sismologia, Metodologie non sismiche) hanno specifici compiti di ricerca mentre altre due (Servizi amministrativi e Servizi tecnici) hanno un compito di supporto amministrativo e tecnologico.

Di seguito, sono riportati i principali campi di attività delle varie unità organiche:

#### *Laboratori marini.*

Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dati oceanografici; studi e ricerche riguardanti l'oceanografia non biologica; sviluppo tecniche di elaborazione dati oceanografici in generale; manutenzione, calibrazione ed impiego di strumentazione oceanografica; sviluppo di nuova strumentazione e di nuove metodologie per l'impiego della strumentazione esistente; gestione del Centro taratura oceanografica.

#### *Metodologie non sismiche.*

Prospezione geofisica con particolare riferimento alla gravimetria, magnetometria e geoelettrica; sviluppo tecniche di acquisizione dei dati, di interpretazione e di correlazione con la geologia; implicazioni geodetiche e topografia, interpretazione.

#### *Sismica.*

Prospezione sismica a riflessione e rifrazione, in terra ed in mare, per lo studio del sottosuolo e ricerche di fonti di energia; sviluppo metodi e tecniche di acquisizione, posizionamento, energizzazione; sviluppo di tecniche per l'elaborazione dei dati sismici; interpretazione.

#### *Sismologia.*

Gestione stazione rete WWSSN, gestione reti a corto e a lungo periodo; analisi dei dati volti alla determinazione dei meccanismi focali ed allo studio delle sismogenesi; studi di microzonizzazione con determinazione della scuotibilità dei siti, leggi di attenuazione, rischio sismico, ricerche crostali, anche mediante metodo-

logie di sismica attiva; studio delle aree con sismicità indotta e microtremori; misurazione e studi di vibrometria; progettazione apparecchiature e sviluppo tecniche di elaborazione dati sismologici; interpretazione.

#### *Servizi tecnici.*

1. Settore centro di calcolo: gestione e sviluppo del sistema di elaborazione delle macchine, delle tecniche ad esso collegate; studio e realizzazione delle metodologie di calcolo applicate alla geofisica.

2. Settore biblioteca, grafica e stampa: gestione del patrimonio bibliografico; collegamento con le biblioteche esterne: attività di valorizzazione e promozione per i trasferimenti dei risultati tecnico-scientifici; esecuzione di disegni e riproduzioni, editoria; archivio generale.

3. Settore laboratori elettronici e meccanici: progettazione e costruzione di apparecchiature nel campo dell'elettronica avanzata applicata alla geofisica; gestione laboratori elettronici; collaudo, manutenzione, riparazione e taratura di strumentazione; attività di meccanica specializzata e meccanica fine applicata alla geofisica.

4. Settore magazzino e autoparco: gestione magazzino e trasporti, gestione autoparco.

#### 4. - LA DOTAZIONE ORGANICA.

L'Osservatorio geofisico ha visto aumentare sensibilmente il numero del proprio personale negli ultimi quattro anni, passando dai 65 dipendenti in ruolo alla fine del 1980 agli attuali 120. La dotazione organica è oggi di 128 unità, mentre al 30 settembre 1984 erano in servizio complessivamente 120 dipendenti di ruolo e 4 non di ruolo. Accanto ad essi opera personale con contratto di diritto privato (circa 70 unità) e altre unità

impiegate occasionalmente per effetto di contratti in appalto. Non può passare inosservata la tipologia del personale di ruolo, la distribuzione per età (il 74 per cento ha meno di 39 anni) e l'alto grado di istruzione, considerato che i laureati (30) e i diplomati superiori (64) raggiungono complessivamente il 78 per cento del totale, e ciò indipendentemente dalla qualifica professionale di appartenenza (collaboratore, assistente, operatore, ecc.).

#### 5. - I BILANCI.

Sulla base di questa struttura organizzativa e con questa ridotta dotazione organica di personale l'OGS opera con successo e in concorrenza con l'industria privata in tutti i campi della geofisica sia in terra che in mare ed in tutti i settori dell'oceanografia fisica, nonostante una ormai cronica inadeguatezza del suo inquadramento normativo nell'ambito di una legge che accomuna enti come l'OGS e il CNR all'Opera nazionale combattenti e all'Unione nazionale incremento razze equine.

Dall'attività per conto terzi e da una ridotta attività per conto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) l'OGS riceve gran parte dei fondi necessari alla sua gestione corrente e al suo sviluppo tecnologico e scientifico. Le entrate complessive realizzate nel 1982 sono state pari a 12,6 miliardi di lire e, di questi, ben il 96 per cento è derivato da attività geofisica applicata svolta per conto terzi, mentre solo il residuo 4 per cento è stato erogato dallo Stato. La situazione non è cambiata di molto nel 1983 e, come nel passato, l'OGS ha provveduto ai fondi per le ricerche ricorrendo soprattutto all'auto-finanziamento (circa 9.800 milioni, pari all'83 per cento delle entrate complessive), caso unico tra gli enti inquadrati nella legge n. 70. Per il resto (circa 2.000 milioni, pari al residuo 17 per cento), l'ente ha fruito di contributi da parte dello Stato e della regione Friuli-Venezia Giulia.

La « felice anomalia » dell'OGS nel contesto degli enti parastatali non è stata in alcuna maniera riconosciuta a livello centrale, anzi questi risultati sono stati ottenuti senza che fosse varato dal Ministero vigilante o dal Parlamento alcun provvedimento, normativo od economico, tendente a rendere più agevole l'azione dell'OGS, e ciò nonostante che una commissione nominata *ad hoc* dal Ministro della pubblica istruzione avesse riconosciuto la necessità di dare un nuovo assetto istituzionale all'ente.

Così l'autofinanziamento dell'ente, necessario a garantire l'autonomia finanziaria indispensabile alla gestione dei programmi di ricerca, non sempre è stato in sintonia con le norme in vigore per l'amministrazione degli enti pubblici. Attualmente, proprio per una corretta applicazione delle stesse, si accentuano le difficoltà di ordine burocratico ed economico le quali rendono sempre più precaria la presenza dell'Osservatorio geofisico sul mercato internazionale della geofisica applicata, e costringono a distogliere risorse umane ed economiche da vitali attività di ricerca per convogliarle a mere attività di servizio. Tale tipo di scelta, dettata dalle difficoltà contingenti, rischia di far imboccare all'ente una pericolosa spirale involutiva, che, qualora perseguita, comporterebbe una dequalificazione della produzione scientifica e, alla lunga, uno scadimento delle attività produttive.

È urgente per l'ente un riordinamento legislativo che gli permetta di affrontare la realtà operativa con un nuovo e più consono aspetto istituzionale ed una adeguata dotazione finanziaria che garantisca più salde basi economiche, e permetta una maggiore concentrazione di risorse, sia economiche che umane, sui problemi della ricerca.

#### 6. - I RISULTATI OTTENUTI.

In questa sede sarebbe certamente impossibile elencare tutti i progetti di ricerca elaborati e portati a termine dal-

l'OGS in tanti anni di attività, anche limitando l'analisi nel tempo ed evidenziando solo i lavori di più vasto respiro. Tuttavia, è un atto doveroso nei confronti dell'ente e del suo personale, nonché un contributo alla conoscenza e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, citare almeno i progetti più significativi realizzati negli anni passati.

1965-1982: Ricerche sismiche in terra per l'individuazione di nuove fonti di energia, commissionate da AGIP, SIR, MONTEDISON, ENEL e da altre società.

1969-1982: Realizzazione di circa 40.000 chilometri di linee sismiche in mare (Mediterraneo, Mar Nero e Mare Artico) per conto del CNR e dell'AGIP, con finalità scientifiche ed applicative (ricerca di fonti di energia).

1972-1973: Indagini geomorfologiche ed oceanografiche nello Stretto di Messina per la SNAMPROGETTI in vista della posa di un metanodotto sottomarino.

1974-1982: Ricerche gravimetriche per conto dell'AGIP in terra (38.000 stazioni) ed in mare (3.000 stazioni), per l'individuazione di nuove fonti di energia.

1975-1980: Realizzazione per conto del Ministero dei lavori pubblici di un sistema di previsione in tempo reale dell'acqua alta a Venezia (con un anticipo sino a 24 ore).

1976-1977: Indagini correntometriche e di moto ondoso nel Canale di Sicilia per conto della TMPC Ltd., in vista della posa del metanodotto tra Capo Bon e Mazara del Vallo (un anno di misure, quasi due miliardi di *budget*).

1977-1981: Studi per conto del CNR sui problemi dell'inquinamento in Adriatico (dodici crociere, un anno di misure).

1979-1980: Indagini correntometriche nello Stretto di Messina per conto dell'ANAS, in vista della costruzione di un attraversamento viario stabile.

1981-1982: Indagini correntometriche di moto ondoso e meteorologiche nel Mediterraneo centrale per conto dell'AGIP, in vista della posa di un oleodotto dall'*offshore* libico alla Sicilia (un anno di misure, quasi quattro miliardi di budget).

1982-1983: Indagini sismiche ad alta risoluzione per l'ENEL, nel quadro di accertamento della fattibilità della costruzione di una centrale nucleare nella zona di Montalto di Castro.

1982-1984: Studio idrogeologico completo della pianura friulana per conto della regione Friuli-Venezia Giulia (in corso di svolgimento).

#### 7. - L'ATTIVITÀ EDITORIALE.

L'impegno dell'OGS nel curare pubblicazioni di alto contenuto scientifico nel campo della geofisica si concretizza con la stampa del « Bollettino di geofisica teorica ed applicata » e del « Bollettino di oceanologia teorica ed applicata ».

Il Bollettino di geofisica teorica ed applicata, edito per la prima volta nel 1959, ha superato brillantemente la tappa dei 25 anni con un numero speciale, dedicato allo studio geofisico della catena del Pamir-Himalaya.

Il Bollettino di oceanologia teorica ed applicata ha iniziato le pubblicazioni nel 1983 e sta rapidamente inserendosi, con crescente successo, nel vasto panorama della stampa scientifica specializzata.

Complessivamente, i due bollettini vengono spediti in abbonamento, omaggio o scambio ad oltre 400 fra istituti scientifici nazionali ed internazionali, università, biblioteche, società pubbliche e private, alimentando così una vasta divulgazione di studi e ricerche da sempre indispensabile per la crescita della comunità scientifica.

#### 10. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ente di solide tradizioni nel campo della ricerca geofisica, ha saputo, soprattutto nel corso degli ultimi anni, rafforzare la propria struttura e la propria presenza sul mercato della ricerca geofisica applicata. Ne fanno fede il progressivo aumento di personale nonché quello dei bilanci annui, conseguiti senza che fosse varato dal Ministero vigilante o dal Parlamento alcun provvedimento, normativo od economico, tendente a rendere più agevole l'azione dell'OGS.

I crescenti ostacoli connessi con l'attuale assetto amministrativo e con il quadro normativo previsto per gli enti parastatali, riducono i margini di profitto e non permettono all'ente di superare situazioni di contrazione del mercato.

Tale stato di cose comporta una penalizzazione netta della ricerca (attualmente finanziata per la quasi totalità dai proventi delle attività per conto di terzi...) ed, in prospettiva, un calo della qualità stessa della ricerca applicata.

Per ciò le organizzazioni sindacali ritengono che debbano essere improrogabilmente predisposte le misure legislative, programmatiche e finanziarie, adatte ad un corretto sviluppo dell'ente, nell'interesse stesso del paese.

Ove ciò avvenga, l'OGS potrà:

fornire il paese di una struttura scientifica di ricerca e di consulenza per gli organi dello Stato e delle regioni, responsabili della pianificazione del territorio e della mitigazione dei rischi naturali;

dare un contributo in un settore vitale per l'economia nazionale, come quello della ricerca degli idrocarburi, il quale ha per protagonisti le grandi società pubbliche (ENI, ENEL, IRI), svolgendo rilievi e prospezioni geofisiche su territorio nazionale ed all'estero.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243 e da ultimo modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, è riordinato secondo le norme della presente legge ed assume la denominazione di « Ente per le ricerche di oceanografia e geofisica della litosfera (OGS) », con indirizzo sperimentale ed applicativo e con sede in Trieste.

2. In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: « Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » sono sostituite con le parole: « Ente per le ricerche di oceanografia e geofisica della litosfera (OGS) ».

3. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. L'OGS è escluso dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 2.

1. L'OGS nel quadro della politica nazionale della ricerca ha il compito di promuovere studi e ricerche volti alla conoscenza della terra e delle sue risorse ed in particolare di effettuare o promuovere:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche in coordinamento con altri enti rivolti alla conoscenza di sismicità locali nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione di dati e nuove metodologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri e alla migliore utilizzazione del territorio.

## 2. L'OGS inoltre:

a) concorre alla formazione di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico;

c) collabora sul piano scientifico e tecnologico con enti nazionali, internazionali ed esteri che operano nei settori di sua competenza;

d) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza.

## ART. 3.

1. L'OGS ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizi con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) può stipulare con le industrie nazionali ed estere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle ini-

ziative per la ricerca scientifica e tecnologica, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

*c)* può promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di consorzi, anche in forma societaria, di imprese, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e prospezioni geofisiche o la prestazione dei servizi ad essi attinenti;

*d)* può assumere, al di fuori dell'organico, per attività finanziate da terzi, e garantendo il finanziamento dei terzi la copertura delle spese di assunzione, personale con contratto a termine per la durata dell'attività stessa.

2. Le quote di partecipazione alle società di cui alla lettera *c)* del comma 1 debbono essere rappresentate prevalentemente da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti ed infrastrutture nonché da competenze e possono essere di maggioranza.

3. Su proposta dell'OGS, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel rispetto delle direttive del medesimo, e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività dell'ente con le previsioni di finanziamento per l'intero periodo, che viene portato a conoscenza del Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di realizzazione del suddetto programma.

#### ART. 4.

1. Sono organi dell'ente:

- a)* il presidente;
- b)* il consiglio di amministrazione;
- c)* il consiglio scientifico;
- d)* il collegio dei revisori.

## ART. 5.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito di una terna di esperti di chiara fama e di comprovata esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di programmi di ricerca, formulata dal personale di ruolo dell'OGS al suo esterno mediante votazione.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. La carica di presidente è incompatibile con la qualifica di amministratore o di dipendente di enti pubblici economici o di componente di organi di amministrazione di società commerciali.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico.

6. Il presidente assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti degli organi di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione, e svolge gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti.

7. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva che deve svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento.

8. Nei casi di assoluta necessità, il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente, nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri.

## ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) designato dal consiglio di presidenza;

d) da tre esperti di tecnica industriale e di gestione aziendale designati con voto limitato dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) da un rappresentante del personale dell'ente eletto dai dipendenti di ruolo nell'organico dell'ente.

2. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, per cui valgono le norme dettate dall'articolo 5, rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Il consiglio è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. I membri del consiglio di amministrazione assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive del consiglio stesso decadono e vengono sostituiti con le stesse procedure osservate per la loro nomina.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ente possono partecipare, con voto consultivo, i membri del consiglio scientifico, e tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'ente.

7. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e con funzioni di segretario.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) formula, sentito il consiglio scientifico, i programmi di attività annuali e pluriennali dell'ente;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni di bilancio nonché il conto consuntivo, ai sensi dell'articolo 12;

c) delibera in ordine a quanto previsto alle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 3, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, quando richiesta;

d) delibera l'ordinamento dei servizi;

e) delibera in ordine al regolamento organico, al regolamento del personale ed ai contratti collettivi di cui all'articolo 15;

f) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento ed in materia di nomina dei dirigenti, nonché sul conferimento di incarichi di consulenza;

g) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

h) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, ove costituita ai sensi dell'articolo 8, ed al presidente;

i) approva la relazione annuale delle attività dell'ente da trasmettere al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

l) assume il direttore generale, su proposta del presidente, sentito il consiglio scientifico, mediante contratto a termine della durata non superiore a cinque anni. rinnovabile.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere relative ai programmi pluriennali dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che le sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione di cui all'articolo 3.

4. Le delibere dell'ente, eccettuate quelle previste alle lettere *b)*, *e)* e *g)*, del comma 1 non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

5. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere *b)*, *e)* e *g)*, del comma 1, le approva o le restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione.

6. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

#### ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un vicepresidente ed una giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei membri del consiglio di amministrazione designati dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La giunta delibera sugli affari di ordinaria amministrazione nelle materie alla stessa delegate annualmente dal consiglio stesso.

## ART. 9.

1. Il consiglio scientifico ha il compito:

a) di formulare proposte in merito all'indirizzo scientifico dell'ente ed esaminare i programmi annuali e pluriennali dell'ente formulando i prescritti pareri;

b) di proporre studi e ricerche al consiglio di amministrazione;

c) di esaminare le proposte di studi di ricerca scientifica e tecnologica avanzate al consiglio di amministrazione da terzi;

d) di promuovere attività di preparazione del personale, di formazione professionale e di diffusione e divulgazione dei risultati delle ricerche dell'ente;

e) di sviluppare le relazioni scientifiche con i centri di ricerca nazionali, internazionali ed esteri che operano nei campi di interesse dell'ente;

f) di promuovere il coordinamento delle attività di studio e di ricerca dell'ente con quelle delle università e degli istituti della regione Friuli-Venezia Giulia che operino nel campo della ricerca e della formazione professionale.

2. Il consiglio scientifico è costituito:

a) dal presidente dell'OGS;

b) da due membri scelti tra i docenti di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata e oceanografia e materie affini delle università italiane, eletti con voto limitato dagli aventi diritto a partecipare alle votazioni per i comitati 02 e 05 del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da due esperti che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra, designati dal personale dell'OGS, anche nel proprio seno, con voto limitato;

d) da due esperti, anche stranieri, operanti nel campo della ricerca e della



tecnologia nei campi di interesse dell'OGS, designati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione;

e) da due docenti di discipline attinenti ai campi di interessi dell'OGS di cui uno della università di Trieste ed uno della università di Udine, designati dai rispettivi senati accademici.

#### ART. 10.

1. Il controllo sulla gestione dell'OGS è demandato ad un collegio di revisori, composto:

a) da un revisore effettivo ed uno supplente, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un revisore effettivo designato dal presidente della Corte dei conti, tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica cinque anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta amministrativa, ove costituita.

#### ART. 11.

1. Al presidente ed al vicepresidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva, ove co-

stituita, e del collegio dei revisori, sono attribuiti compensi, a titolo di indennità di carica, per la durata del mandato.

2. Ai membri del consiglio scientifico spettano gettoni di presenza.

3. La misura degli emolumenti è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 12.

1. L'esercizio finanziario dell'OGS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui il bilancio si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso entro dieci giorni, al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui il conto stesso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della esposizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso entro dieci giorni, al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalla relazione del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate, per l'approvazione, al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 13.

1. Il patrimonio dell'OGS è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà.

2. All'OGS è confermato l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1958, n. 73.

#### ART. 14.

1. L'OGS provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi ordinari e straordinari a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale ordinario per il quinquennio 1988-1992 è corrisposto nella misura di lire 28.000 milioni così ripartiti:

a) lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988;

b) lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989;

c) lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990;

d) lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991;

e) lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992.

3. Il contributo è versato all'inizio di ogni anno finanziario.

#### ART. 15.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'OGS è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali del personale dell'ente maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alla delegazione dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro.

3. Il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze dell'OGS è incompatibile con qualsiasi altro impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o industria.

4. I dipendenti non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o di sindaci di società od altri enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'OGS, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 16.

1. Il personale dell'OGS può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di ricerca di aziende industriali.

2. Qualora il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico è interamente a carico dell'amministrazione medesima e deve rispettare le condizioni di miglior favore godute dal personale di cui è stato disposto il comando.

#### ART. 17.

1. Il direttore generale è assunto con le procedure indicate all'articolo 7 tra esperti di gestione di programmi di ricerca ed aziendali scelti anche tra i dipendenti dell'ente.

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, ove costituita, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al funzionamento dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

3. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 18.

1. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale dell'OGS è regolato dalla disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificata dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 250.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'amministrazione e la contabilità dell'OGS si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

#### ART. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1988 in lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Per gli anni successivi si provvede mediante appositi stanziamenti da prevedersi nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).